

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 589/91 della Commissione, del 12 marzo 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 590/91 della Commissione, del 12 marzo 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- * Regolamento (CEE) n. 591/91 della Commissione, del 12 marzo 1991, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1198/90 che istituisce uno schedario agrumicolo comunitario 5
- * Regolamento (CEE) n. 592/91 della Commissione, del 12 marzo 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 986/89 relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo 13
- * Regolamento (CEE) n. 593/91 della Commissione, del 12 marzo 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/85 relativo ai tassi di cambio da applicare per la determinazione del valore in dogana 14

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

91/132/CEE:

- * Direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1991, che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali 16

91/133/CEE:

- * Decisione del Consiglio, del 4 marzo 1991, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario 18

Sommario (segue)

91/134/CEE :

- * **Bilancio estimativo del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo ai giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 chilogrammi e destinati all'ingrasso per il periodo 1 gennaio — 31 dicembre 1991** 19

91/135/CEE :

- * **Bilancio estimativo del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle carni bovine destinate all'industria di trasformazione per il periodo 1 gennaio — 31 dicembre 1991** 20

91/136/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativa ad un prestito comunitario a favore della Repubblica ellenica** 22

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 589/91 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 533/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 marzo 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 533/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	135,50 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
0712 90 19	135,50 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	197,75 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	197,75 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	183,82
1001 90 99	183,82
1002 00 00	157,32 ⁽⁴⁾
1003 00 10	153,34
1003 00 90	153,34
1004 00 10	145,61
1004 00 90	145,61
1005 10 90	135,50 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	135,50 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	144,93 ⁽⁴⁾
1008 10 00	60,90
1008 20 00	140,58 ⁽⁴⁾
1008 30 00	70,29 ⁽⁵⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾
1008 90 90	70,29
1101 00 00	270,70 ⁽⁸⁾
1102 10 00	234,61 ⁽⁸⁾
1103 11 10	320,02 ⁽⁸⁾
1103 11 90	290,90 ⁽⁸⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 590/91 DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 1991****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3845/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 marzo 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
0709 90 60	0	5,80	5,80	5,46
0712 90 19	0	5,80	5,80	5,46
1001 10 10	0	1,05	1,05	1,05
1001 10 90	0	1,05	1,05	1,05
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	5,80	5,80	5,46
1005 90 00	0	5,80	5,80	5,46
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 591/91 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1991

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1198/90 che istituisce uno schedario agrumicolo comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1198/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce uno schedario agrumicolo comunitario⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 3919/90 del Consiglio, del 21 dicembre 1990, recante norme generali di applicazione del regolamento (CEE) n. 1198/90 che istituisce uno schedario agrumicolo comunitario⁽²⁾, stabilisce all'articolo 5 alcuni elementi su cui vertono le modalità d'applicazione;considerando che per la realizzazione dello schedario è opportuno utilizzare le informazioni desunte dalla dichiarazione di raccolta disposta dall'articolo 19 quater del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90⁽⁴⁾, nonché le informazioni contenute negli schedari oleicolo e viticolo istituiti rispettivamente dai regolamenti (CEE) n. 154/75 del Consiglio⁽⁵⁾ e (CEE) n. 2392/86 del Consiglio⁽⁶⁾; che il conduttore agricolo deve confermare la veridicità delle informazioni raccolte; che occorre inoltre stabilire i termini entro i quali gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alcune comunicazioni alla Commissione nonché le modalità di accesso allo schedario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la creazione dello schedario agrumicolo le informazioni riportate nell'allegato sono raccolte ed inserite in un fascicolo aziendale per ciascuna azienda agrumicola. L'agrumicoltore attesta la veridicità dei dati contenuti nel fascicolo.

2. Gli Stati membri provvedono a che siano inserite nel fascicolo aziendale le informazioni ottenute in base alla dichiarazione di raccolta disposta dall'articolo 19 quater del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Articolo 2

Nel periodo sperimentale di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1198/90 si effettuano prove metodologiche nelle seguenti regioni:

Grecia:

- Nomo Acaya: comuni di Rododafni, Agios Constantinos, Dimitropoulos, città di Eguion, Digueliotica, Temeni, Valimitica, Selinous, Eliki, Rizomylos, Nicolaica y Rodia
- Nomo Argolide: comuni di Ireon, Lalouca, Agia Triada, Panariti, Argolicon, Nea Tirynta

Spagna:

- Término municipal de Almazora (provincia di Castellón)
- Término municipal de Elche (provincia di Alicante)

Italia:

- Provincia di Trapani (Sicilia)
- Provincia di Lecce (Puglia)

Portogallo:

- Concelho de Santiago de Cacém, Freguesia de Santo André (Distretto di Setubal)
- Concelho de Silves, Freguesia de S. Bartolomeu de Messines y Silves (Distretto di Faro)
- Concelho de Loulé, Freguesia de Boliqueime y S. Sebastião (Distretto di Faro)

Articolo 3

1. Entro il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'organismo nazionale responsabile della creazione dello schedario.

2. Gli Stati membri comunicano ogni sei mesi alla Commissione lo stato di avanzamento dei lavori relativi alla creazione dello schedario. La forma di questa comunicazione viene stabilita di concerto con gli Stati membri interessati.

3. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, adotta le modalità relative al trasferimento informatico di tutto o parte del contenuto dello schedario.

Articolo 4

Gli Stati membri si avvalgono dei dati tecnici disponibili nel quadro della creazione dello schedario oleicolo istituito dal regolamento (CEE) n. 154/75 e dello schedario viticolo istituito dal regolamento (CEE) n. 2392/86, in particolare foto aeree realizzate negli ultimi cinque anni, mappe catastali e elenchi di aziende.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 59.

⁽²⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1975, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***INFORMAZIONI DUI CUI ALL'ARTICOLO 1**

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AZIENDA
 - 1.1. Numero di identificazione : nuts/n. comune/n. individuale
(con riferimento alla sede dell'azienda):
 - 1.2. Nome del conduttore :
 - 1.3. Indirizzo della sede dell'azienda :
 - 1.4. Personalità giuridica :
 - 1.5. Appartenenza ad un'organizzazione dei produttori :
sì/no
se sì quale :
 - 1.6. Superficie agricola utilizzata (in ha/are) :
 - 1.7. Superficie agrumicola (in ha/are) :
 - 1.8. Numero di parcelle agrumicole :
 - 1.9. Infrastruttura di sostegno alla commercializzazione :
— nell'azienda sì/no
— cooperative sì/no
 - 1.10. Dichiarazione di raccolta più recente :
sì/no
in caso affermativo :
— nome del dichiarante delle raccolta
— indirizzo del dichiarante
— riferimento della dichiarazione
— anno della dichiarazione

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PARCELLA AGRUMICOLA

2.1. Identificazione :

2.1.1. Numero di identificazione (nuts/n. comune/n. progressivo) :

2.1.2. Foto aerea :

2.1.3. Riferimento catastale n. :

2.2. Dati di base :

2.2.1. Superficie (in ha/are) :

2.2.2. Orientamento economico :

— produzione destinata alla commercializzazione sì/no

— abbandonata sì/no

— produzione di materiale di moltiplicazione vegetativa sì/no

— non ancora produttiva sì/no

2.2.3. Omogeneità della parcella

— monocoltura di agrumi sì/no

se no, con alberi delle specie : _____ ,

_____ , _____ , _____ , _____ .

— impianti di agrumi consociati con colture erbacee sì/no

2.2.4. Densità dell'impianto

— numero totale di alberi nella parcella :

2.3. Caratteristiche dell'agrumeto :

	Specie/varietà ⁽¹⁾	Età ⁽²⁾	Numero di alberi
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____

etc.

⁽¹⁾ Vedi allegato II.

⁽²⁾ Anno di piantagione, età o classe di età (vedi allegato III).

2.4. Dati complementari :

2.4.1. Configurazione del terreno :

- piana
- leggero pendio
- forte pendio
- terrazzato

2.4.2. Irrigazione :

- per gravità
- a goccia
- di altro tipo

2.4.3. Presenza di virosi :

- sì
- no

2.4.4. Reinnesto recente (ultimi 5 anni) :

- sì/no
- se sì :
- tra aranci
- tra limoni
- tra alberi con piccoli frutti
- tra specie

2.4.5. Conduzione :

- diretta
 - in affitto
 - a mezzadria
 - mista
-

ALLEGATO II

ELENCO DELLE SPECIE/VARIETÀ

Varietà	Codice
1. Aranci	
<i>Aranci che producono arance a polpa sanguigna</i>	
Sanguinello	1001
Moro	1002
Tarocco	1004
Sanguinello « Cuscuna »	1011
Sanguina « Comune »	1042
Altre arance a polpa sanguigna (specificazione a cura dello Stato membro)	1900-1948
Varietà non specificate altrove	1949
<i>Aranci che producono arance a polpa bionda</i>	
Ovale/Calabrese	1003
Belladonna	1006
Shamonti (Jaffa)	1008
Salustiana	1009
De Setúbal	1010
Valencia Late	1015
Bionda Comune	1016
Dalmau	1022
D. João	1023
Do Tua	1025
Spera da Vidigueira	1026
D. Maria	1027
De Vale de Besteiros	1028
Bionda Apirena	1029
Vaniglia Apirena	1030
Cadenera	1031
Verna	1033
Caroupe Navels (ensemble)	1050
Merlin of Washington Navel	1051
Navelina	1052
Navel New Hall	1053
Thonson Navel	1054
Navelate	1055
Lane Late	1056
Altre Navels	1059
Altre arance a polpa bionda (specificazione a cura dello Stato membro)	1950-1998
Varietà non specificate altrove	1999
2. Limoni	
Femminello Ovale	2001
Femminello di S. Teresa	2002
Monachello	2003
Inter Donato	2004
Lunario Tondo (Arancino)	2005
Lunario Sfusato (Palermo)	2006
Magliani	2007
Karystini	2008
Adamopoulou	2009
Lisbon	2010
Eureka	2011
Berna (Grupo)	2012
Mesero (Grupo)	2013
Lunero (4 saisons)	2014
Real	2015

Varietà	Codice
Comun	2016
Siagara bianca	2017
Santa Teresa	2018
Villa Franca	2019
Lunario	2020
Galego	2021
Incappucciato	2022
Altre varietà (specificazione a cura dello Stato membro)	2900-2998
Varietà non specificate altrove	2999
3. Agrumi con frutti piccoli	
<i>Agrumi con frutti piccoli che producono mandarini:</i>	
Avana	3101
Tardivo o Di Ciaculli	3102
Common	3103
Wilking	3104
Kara	3105
Kina	3106
Encore	3107
Palazzelli	3108
Setubalense	3109
Carvalhais	3110
Altre varietà (specificazione a cura dello Stato membro)	3190-3198
Varietà non specificate altrove	3199
<i>Agrumi con frutti piccoli che producono clementine:</i>	
Clémentine de Corse	3201
Montreal	3202
Comune	3203
Fina	3204
Droval	3205
Clemenules	3206
Tomatera	3207
Clémentine Porou	3208
Di Nules	3209
Altre varietà (specificazione a cura dello Stato membro)	3290-3298
Varietà non specificate altrove	3299
<i>Agrumi con frutti piccoli che producono satsuma:</i>	
Satsuma	3301
Clausellina	3302
Salzara	3303
Mineola	3304
Temple	3305
Owari	3306
Wase	3307
Altre varietà (specificazione a cura dello Stato membro)	3390-3398
Varietà non specificate altrove	3399
<i>Altri agrumi con frutti piccoli:</i>	
Tangero	3401
Mandarine clementine o nova	3501
Altre varietà (specificazione a cura dello Stato membro)	3900-3998
Altri agrumi con frutti piccoli non specificati altrove	3999

*ALLEGATO III***CLASSI D'ETÀ**

da 0 a 4 anni o	< 5 anni
5 a 9 anni o	5 a < 10 anni
10 a 14 anni o	10 a < 15 anni
15 a 24 anni o	15 a < 25 anni
25 a 39 anni o	25 a < 40 anni
40 ed oltre o	≥ 40 anni

REGOLAMENTO (CEE) N. 592/91 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1991

**che modifica il regolamento (CEE) n. 986/89 relativo ai documenti che scortano
il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando che è opportuno agevolare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 986/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2776/90 ⁽⁴⁾, rendendo meno gravosi gli obblighi amministrativi degli speditori dei prodotti vitivinicoli, fatta salva la facoltà degli organismi competenti di controllare la commercializzazione di tali prodotti;

considerando l'opportunità, in tale prospettiva, di consentire che per i prodotti vitivinicoli presentati conformemente alle norme comunitarie in piccoli recipienti sia predisposto un unico documento commerciale omologato o un unico documento commerciale per accompagnare i trasporti congiunti delle partite di prodotti vitivinicoli appartenenti a diverse categorie di prodotti, quali i vini da tavola o i vini di qualità prodotti in regioni determinate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 986/89 è sostituito dal seguente:

« Un unico documento commerciale omologato o un unico documento commerciale può essere predisposto per accompagnare il trasporto congiunto, da un determinato speditore a un determinato destinatario, di:

- più partite della stessa categoria di prodotti o
- più partite di diverse categorie di prodotti, purché siano contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 l, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura omologato, non recuperabile, sul quale figurino un'indicazione che consenta di identificare l'imbottigliatore. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 30.

REGOLAMENTO (CEE) N. 593/91 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/85 relativo ai tassi di cambio da applicare per la determinazione del valore in dogana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4046/89 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 19,

considerando che per attuare l'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1224/80 e vigilare sull'uniforme applicazione della tariffa doganale comune occorre stabilire regole e criteri comuni in merito ai tassi di cambio da applicare per la determinazione del valore in dogana;

considerando che queste regole e questi criteri sono finora previsti nel regolamento (CEE) n. 1766/85 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'esperienza acquisita dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1766/85 permette di constatare che, come in altri settori, l'applicazione di un tasso di cambio mensile, modificabile in caso di notevoli fluttuazioni dei cambi, può contribuire a semplificare considerevolmente il compito dei dichiaranti e dei servizi doganali;

considerando che, per semplificare ulteriormente le procedure di sdoganamento occorre anche prevedere la possibilità, per il dichiarante, di avvalersi di un unico tasso di cambio anche se nel periodo di cui ad una dichiarazione periodica sarebbero applicabili vari tassi, sempre che ciò non abbia conseguenze negative sull'importo dei dazi doganali da pagare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1766/85 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 21.

1) I testi degli articoli 2 e 4 sono sostituiti dai testi seguenti:

« Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1224/80, quando gli elementi che servono a determinare il valore in dogana di una merce sono espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui si effettua la valutazione, il tasso di cambio da applicare per determinare il valore in dogana espresso nella moneta dello Stato membro interessato, è quello constatato il penultimo mercoledì del mese e debitamente pubblicato il medesimo giorno o il giorno successivo.

2. Il tasso constatato il penultimo mercoledì del mese si applica durante l'intero mese successivo, sempre che non sia sostituito da un nuovo tasso stabilito in applicazione dell'articolo 4.

3. Qualora il penultimo mercoledì di cui al paragrafo 1 non venga constatato alcun tasso di cambio ovvero esso venga constatato ma non pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo, si considera come tasso constatato quel mercoledì l'ultimo tasso di cambio constatato e pubblicato per tale moneta nei quattordici giorni precedenti.

Articolo 4

1. Qualora il tasso di cambio constatato l'ultimo mercoledì del mese e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo differisca del 5 % o più dal tasso fissato conformemente all'articolo 2 per essere applicato il mese successivo, si applica il primo di tali due tassi in sostituzione del secondo a decorrere dal primo mercoledì del mese successivo, ai fini dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1224/80.

2. Qualora, nel corso del periodo di applicazione di cui alle disposizioni precedenti, il tasso di cambio constatato un mercoledì e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo differisca del 5 % o più dal tasso da applicare conformemente alle disposizioni del presente regolamento, si applica il primo di tali due tassi in sostituzione del secondo a decorrere dal mercoledì successivo, ai fini dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1224/80. Tale tasso sostitutivo resterà in vigore fino alla fine del mese considerato, sempre che non ne venga operata la sostituzione in virtù della prima frase del presente paragrafo.

3. Qualora in uno Stato membro il tasso di cambio non sia constatato un mercoledì o sia constatato ma non pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo, si considera come tasso constatato ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 nello Stato membro stesso, quello più recentemente constatato e pubblicato prima del mercoledì di cui trattasi. »

2) È aggiunto l'articolo seguente :

« *Articolo 4 bis*

Nell'autorizzazione con cui l'autorità competente di uno Stato membro ammette un dichiarante a fornire o a riprendere successivamente talune enunciazioni della dichiarazione di immissione in libera pratica in forma di dichiarazione periodica, può essere stabilito, su

richiesta del dichiarante, che sia adottato un unico tasso per la conversione, nella moneta nazionale dello Stato membro di cui trattasi, degli elementi che servono a determinare il valore in dogana e che sono espressi in una data moneta. In tal caso, fra i vari tassi constatati conformemente al presente regolamento viene adottato quello vigente il primo giorno del periodo oggetto della dichiarazione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1991

che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali

(91/132/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 74/63/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/238/CEE della Commissione (5), esclude espressamente dal suo campo di applicazione i residui di antiparassitari;

considerando che la presenza di residui di antiparassitari negli alimenti per animali può, al pari di quella dei residui già regolamentati di taluni prodotti e talune sostanze, comportare rischi per la salute umana, dato che si tratta in generale di sostanze tossiche o di preparati aventi effetti pericolosi;

considerando che è opportuno prescindere dal fatto che gli antiparassitari, contrariamente alla maggior parte delle sostanze e prodotti indesiderabili fin qui regolamentati, sono utilizzati deliberatamente dall'uomo per proteggere i prodotti vegetali, dato che essi non sono aggiunti né agli alimenti per animali né ai loro costituenti; che la loro eventuale presenza costituisce comunque una fonte di pericolo per la salute umana esattamente come quella delle sostanze e dei prodotti già coperti dalla direttiva 74/63/CEE;

considerando che, per tale ragione, gli antiparassitari dovrebbero essere utilizzati in modo da non implicare un pericolo per la salute umana;

considerando che, laddove alcuni Stati membri hanno già fissato quantità massime per alcuni residui di antiparassitari, queste quantità divergono e contribuiscono ad ostacolare la libera circolazione degli alimenti per animali all'interno della Comunità; che conviene quindi ravvicinare le disposizioni esistenti inserendole nella direttiva summenzionata che costituisce la sede appropriata di tali misure;

considerando che in un primo stadio appare giustificato, per quanto riguarda gli alimenti per animali, fissare contenuti massimi per un gruppo di principi attivi nocivi assai persistenti che sono o che sono stati adoperati negli antiparassitari, vale a dire i composti clororganici; che quindi gli Stati membri possono mantenere i contenuti massimi fissati per residui di antiparassitari diversi da quelli menzionati nell'allegato I, parte B, fino a che sarà presa una decisione comunitaria, conformemente alle disposizioni previste per la modifica degli allegati;

considerando che la Corte di giustizia, con sentenza del 16 novembre 1989 nella causa n. 11/88, ha annullato la direttiva 87/519/CEE (6); che è pertanto necessario adottare una nuova direttiva, avente una base giuridica appropriata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 74/63/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

* c) alla fissazione di contenuti massimi di residui di antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, sempre che detti residui non siano menzionati nell'allegato I, parte B. »

2) Nell'allegato I, parte B, vengono aggiunte le seguenti voci:

(1) GU n. C 210 del 23. 8. 1990, pag. 5.

(2) GU n. C 48 del 25. 2. 1991.

(3) GU n. C 31 del 6. 2. 1991, pag. 44.

(4) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31.

(5) GU n. L 110 del 25. 4. 1987, pag. 25.

(6) GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 38.

« 11. Aldrin } 12. Dieldrin } isolatamente o assieme, espressi in dieldrin	Tutti gli alimenti ad eccezione di : — grassi	0,01 0,2
13. Canfene clorurato (toxafane)	Tutti gli alimenti	0,1
14. Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossicloro- dano espressi in clordano)	Tutti gli alimenti ad eccezione di : — grassi	0,02 0,05
15. DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC espressi in DDT)	Tutti gli alimenti ad eccezione di : — grassi	0,05 0,5
16. Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato d'endo- sulfan espressi in endosulfan)	Tutti gli alimenti ad eccezione di : — granturco — semi oleosi — alimenti completi per pesci	0,1 0,2 0,5 0,005
17. Endrin (somma dell'endrin e del delta-cheto-endrin, espressi in endrin)	Tutti gli alimenti ad eccezione di : — grassi	0,01 0,05
18. Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro-eposside espressi in eptacloro)	Tutti gli alimenti ad eccezione di : — grassi	0,01 0,2
19. Esaclorobenzolo (HCB)	Tutti gli alimenti ad eccezione di : — grassi	0,01 0,2
20. Esaclorocicloesano (HCH)		
20.1. Isomero alfa	Tutti gli alimenti ad eccezione di : — grassi	0,02 0,2
20.2. Isomero beta	Alimenti composti ad eccezione di : — alimenti per bestiame da latte	0,01 0,005
	Alimenti semplici ad eccezione di : — grassi	0,01 0,1
20.3. Isomero gamma	Tutti gli alimenti ad eccezione di : — grassi	0,2 2,0

3) Nell'allegato I, parte C il testo dell'intestazione della terza colonna della tabella è sostituito dal testo seguente :

« Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di alimento ad un tasso di umidità del 12 % »

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 1° agosto 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono

corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1991

che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario

(91/133/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione 90/424/CEE prevede, in particolare, la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie che figurano nell'elenco allegato a detta decisione; che tale elenco può essere completato o modificato in funzione dell'evoluzione della situazione sanitaria della Comunità;

considerando che, alla luce di tale evoluzione, è opportuno aggiungere al suddetto elenco la pleuropolmonite contagiosa dei bovini, per consentire una partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di programmi di eradicazione e di sorveglianza di questa malattia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'allegato, gruppo 1, della decisione 90/424/CEE sono aggiunti i termini:

« — pleuropolmonite contagiosa dei bovini. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

(¹) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

BILANCIO ESTIMATIVO DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1991

relativo ai giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 chilogrammi e destinati all'ingrasso per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1991

(91/134/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

ADOPTA IL PRESENTE BILANCIO ESTIMATIVO:

Introduzione

L'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede che ogni anno, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisca un bilancio estimativo relativo ai giovani bovini maschi che possono essere importati in base al regime previsto dal suddetto articolo. Tale bilancio tiene conto sia delle disponibilità di giovani bovini destinati all'ingrasso, previste nella Comunità, sia del fabbisogno degli allevatori comunitari.

Il presente bilancio si riferisce al periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1991. Esso è stato elaborato in base agli elementi di cui la Commissione dispone ed in funzione dell'andamento prevedibile, per il 1991, delle disponibilità e del fabbisogno di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso nella Comunità.

1. Valutazione delle disponibilità comunitarie per il 1991

Tenuto conto del numero di femmine riproduttrici (vacche e giovenche) previsto per il 1991 (circa 37 050 000 capi), si prevedono, nel corso dello stesso anno, nascite di vitelli dell'ordine di 29 881 000 capi. Nel corso del 1991, la produzione di vitelli maschi sarebbe quindi dell'ordine di 14 925 000 capi.

2. Valutazione del fabbisogno comunitario per il 1991

- 2.1. Il numero di macellazioni di vitelli maschi previsto nel 1991, in base alle informazioni raccolte presso gli Stati membri, dovrebbe aggirarsi sui 3 900 000 capi.
- 2.2. Il numero di animali maschi destinati ad essere macellati, manzi, torelli ingrassati o tori destinati alla riproduzione, dovrebbe aggirarsi sugli 11 000 000 di capi.
- 2.3. Tenuto conto delle indicazioni fornite dagli Stati membri e dalle previsioni che precedono, è da prevedere che nel 1991 il fabbisogno degli allevatori comunitari di giovani bovini maschi da ingrasso sarà di 11 100 000 capi.
- 2.4. Dalle considerazioni di cui ai punti 2.1 e 2.3, risulta che il fabbisogno globale di vitelli maschi della Comunità sarà, nel 1991, di 15 000 000 di capi.

Questo fabbisogno potrà essere soddisfatto soltanto in parte dalle disponibilità comunitarie di detti animali che, come risulta dal punto 1, saranno dell'ordine di 14 925 000 capi.

Conclusioni

Il deficit comunitario prevedibile, in base alla valutazione che precede, è di 75 000 capi, cifra connessa tra l'altro al recente incremento delle importazioni di vitelli per i quali è versato il prelievo pieno.

Tuttavia, in base alla media delle importazioni degli ultimi tre anni noti, equivalente al livello previsto dalla Commissione per il 1991 e che dovrebbe far ridurre le importazioni di vitelli e prelievo pieno nello stesso anno, il bilancio estimativo per il 1991 è fissato a 198 000 capi.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

BILANCIO ESTIMATIVO DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1991

relativo alle carni bovine destinate all'industria di trasformazione per il periodo
1° gennaio — 31 dicembre 1991

(91/135/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE BILANCIO ESTIMATIVO:

Introduzione

A norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, ogni anno il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce un bilancio estimativo delle carni che possono essere importate in base al regime previsto dal suddetto articolo. Tale bilancio tiene conto sia delle disponibilità previste nella Comunità per le carni delle qualità e presentazioni atte all'utilizzazione industriale, sia del fabbisogno dell'industria. Il bilancio medesimo indica separatamente i quantitativi di:

- a) carni destinate alla fabbricazione di conserve non contenenti componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina e dalla gelatina;
- b) carni destinate all'industria di trasformazione per la fabbricazione di prodotti diversi dalle conserve di cui alla lettera a).

CAPITOLO I**Disponibilità di carni di trasformazione**

Secondo i dati forniti dagli Stati membri alla Commissione nell'agosto 1990, le disponibilità comunitarie di carni fresche da trasformazione di produzione interna possono essere valutate per il 1991 a 1 380 000 tonnellate espresse in carni con osso.

Alla fine del 1990, le scorte pubbliche di carni provenienti dagli acquisti all'intervento avevano raggiunto un livello considerevole nella Comunità. Il quantitativo di

dette scorte idoneo alla trasformazione può essere stimato a 250 000 tonnellate espresse in carni con osso.

Alla fine del 1990, nei magazzini frigoriferi non si registravano giacenze di carni bovine risultanti dalla concessione di aiuti all'ammasso privato.

Con effetto dal 1° gennaio 1991, la Comunità ha aperto un contingente tariffario di 53 000 tonnellate di carni congelate disossate, corrispondente a 68 900 tonnellate di carni con osso.

L'esperienza dimostra che, nell'ambito di questo contingente, saranno importate nel 1991, per la trasformazione, 14 000 tonnellate di carni congelate espresse in carni con osso.

Per il 1991, i quantitativi di carne originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Zimbabwe e dello Swaziland, che potranno essere importati nella Comunità e rispondenti ai requisiti dell'industria di trasformazione, possono essere valutati a 5 000 tonnellate espresse in carni con osso.

Le disponibilità totali destinate alla trasformazione per il 1991 saranno pertanto le seguenti:

	<i>(in tonnellate)</i>
— carni fresche:	1 380 000
— carni congelate acquistate all'intervento:	250 000
— carni congelate immagazzinate in base al regime dell'aiuto all'ammasso privato:	0
— carni congelate importate nell'ambito del contingente GATT:	14 000
— carni congelate importate in base alla convenzione ACP:	5 000
Totale	1 649 000

CAPITOLO II**Fabbisogno industriale di carni da trasformazione**

Secondo i dati forniti dagli Stati membri alla Commissione nell'agosto 1990, il fabbisogno comunitario di carni da trasformazione può essere valutato per il 1991 a 1 461 000 tonnellate espresse in carne con osso.

Tale cifra comprende il fabbisogno delle industrie che producono le conserve di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68. Quest'ultimo quantitativo è stimato a 215 000 tonnellate.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

Conclusioni

in base al regime previsto all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato a 0 tonnellate.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1991.

In base a quanto illustrato in precedenza, le disponibilità comunitarie di carni destinate alla trasformazione supereranno, nel 1991, il fabbisogno dell'industria. Pertanto il bilancio estimativo di carni bovine destinate all'industria di trasformazione che possono essere importate nel 1991

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1991

relativa ad un prestito comunitario a favore della Repubblica ellenica

(91/136/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato monetario,

considerando che il governo ellenico ha chiesto un sostegno finanziario a medio termine per la sua bilancia dei pagamenti e per un programma economico di adeguamento e di riforma;

considerando che l'ammontare non ancora rimborsato dei prestiti finora concessi agli Stati membri non supera il massimale indicato nel regolamento (CEE) n. 1969/88;

considerando che, oltre ai problemi immediati della bilancia dei pagamenti dovuti al deterioramento di parte corrente e alla necessità di procedere a sostanziali rimborsi del debito estero, l'economia ellenica presenta serie carenze strutturali che incidono sull'andamento e sulle prospettive dei suoi conti con l'estero; che un prestito per il sostegno della bilancia dei pagamenti erogato per quote risulta opportuno mentre vengono prese misure di risanamento e di adeguamento;

considerando che il miglioramento dei risultati dell'economia ellenica atto a consentire alla Repubblica ellenica di partecipare in modo più completo all'integrazione comunitaria e in particolare di aderire al meccanismo di cambio del sistema monetario europeo prima della data di inizio convenuta per la seconda fase dell'unione economica e monetaria presuppone una riduzione significativa dell'inflazione e un miglioramento della struttura dell'economia; che tali obiettivi saranno raggiunti soltanto grazie ad un contenimento sostanziale dei disavanzi del settore pubblico, ad una severa politica monetaria e ad una rigorosa politica del tasso di cambio, nonché grazie alla riforma e alla liberalizzazione dei mercati dei prodotti, del lavoro e dei capitali;

considerando che la Comunità fornisce già un sostegno all'economia ellenica mediante il finanziamento di programmi comunitari a favore della Repubblica ellenica,

in particolare mediante il sistema comunitario di sostegno per le politiche strutturali; che i vantaggi del sostegno comunitario sarebbero rafforzati dal raggiungimento della stabilità finanziaria e in particolare dalla riduzione dell'inflazione a bassi livelli;

considerando che i rimborsi dovuti sui prestiti concessi alla Repubblica ellenica nel 1985, a norma della decisione 85/543/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1985, relativa ad un prestito comunitario a favore della Repubblica ellenica⁽²⁾, avverranno secondo le scadenze previste;

considerando che le autorità elleniche hanno adottato un programma triennale di adeguamento e di riforma e, previa consultazione della Commissione, hanno presentato tale programma contemporaneamente alla loro domanda di prestito; che il governo ellenico si è impegnato a realizzare completamente il suo programma di adeguamento e di riforma sull'arco del triennio 1991-1993, in modo da conseguire gli obiettivi descritti nel programma stesso, comprendenti il ripristino di una posizione sostenibile nei conti con l'estero e di un basso tasso d'inflazione; che un disavanzo della bilancia dei pagamenti di parte corrente pari al 3 % del prodotto interno lordo (PIL) e un tasso d'inflazione del 7 % o meno entro la fine del 1993 sarebbero compatibili con tali obiettivi;

considerando che il governo ellenico prenderà, nel corso del triennio 1991-1993, i provvedimenti necessari per realizzare gli obiettivi perseguiti e introdurre le misure specifiche indicate nel programma, secondo modalità così convenute:

- 1) L'indebitamento netto dell'amministrazione pubblica centrale espresso in percentuale del PIL non supererà il 10,4 % nel 1991 e il 5 % e l'1,5 % rispettivamente nel 1992 e nel 1993. Nel 1991, in aggiunta alle misure già proposte dalle autorità elleniche, l'obiettivo sarà realizzato congelando 150 miliardi di DRA delle riserve comprese nel bilancio 1991 fino alla fine del settembre 1991 quando avrà luogo, di concerto con la Commissione, un riesame delle tendenze delle entrate e delle spese dell'amministrazione pubblica centrale. Se, sulla base delle tendenze, viene constatato che l'indebitamento netto sarà inferiore all'obiettivo sopraindicato (con esclusione dei 150 miliardi di DRA di riserve), le riserve saranno svincolate su base pro rata fino ad un ammontare non superiore a 150 miliardi di DRA. Qualora venga previsto che l'indebitamento netto supererà l'obiettivo sopraindicato, il governo ellenico adotterà provvedimenti per garantire che l'obiettivo venga raggiunto.

(¹) GU n. L 178 dell'8. 7. 1988, pag. 1.

(²) GU n. L 341 del 19. 12. 1985, pag. 17.

- 2) L'indebitamento netto combinato delle imprese pubbliche e degli enti pubblici espresso in percentuale del PIL non supererà il 2,2 % nel 1991 e l'1,5 % rispettivamente nel 1992 e nel 1993. Tale percentuale può essere oltrepassata in caso di consolidamento e di accollo dei debiti già esistenti e non registrati di imprese ed enti pubblici, in modo da rafforzare la trasparenza dei conti dell'amministrazione pubblica. L'effetto di tali operazioni sull'indebitamento netto delle imprese pubbliche e degli enti pubblici nell'insieme non supererà un ulteriore 1,3 % del PIL nel 1991. Limiti analoghi per il 1992 e il 1993 saranno convenuti in sede di erogazione della seconda e della terza quota.
- 3) L'occupazione nel settore pubblico, calcolata in base al numero di dipendenti civili dell'amministrazione centrale, degli enti locali, delle imprese pubbliche e degli organismi pubblici, nonché dell'Istituto greco per la ricostruzione industriale (IRI) e pari a 525 000 dipendenti alla fine del 1990, sarà ridotta del 10 % entro la fine del 1993. A tale risultato si perverrà mediante una politica restrittiva di assunzione e esso comprenderà la riduzione dell'occupazione realizzata mediante privatizzazione delle società IRI e delle imprese pubbliche. Nel caso delle imprese pubbliche l'occupazione totale di un'impresa sarà computata in riduzione dell'occupazione del settore pubblico qualora l'impresa pubblica sia ceduta al settore privato o a investitori stranieri per almeno il 49 % del suo valore.
- 4) Il gettito fiscale sarà accresciuto migliorando l'efficienza della riscossione delle imposte e, ove necessario, introducendo nuove imposte. Per migliorare l'efficienza a livello della riscossione, il governo ellenico nel 1991 richiederà la consulenza di esperti internazionali, mentre la Commissione, nell'ambito dell'esistente sistema di sostegno comunitario, si adopererà per fornire risorse per il miglioramento dell'amministrazione tributaria. Inoltre, nel 1991 sarà introdotto e posto in vigore il sistema alternativo di imposizione sui redditi per le professioni liberali e il settore artigiano.

Inoltre, le entrate provenienti dal prelievo fiscale sui redditi del settore agricolo saranno progressivamente allineate sulle entrate provenienti dai settori non agricoli, in modo che per l'esercizio finanziario 1993 il gettito proveniente dalle imposte sul reddito del settore agricolo non sia inferiore a 65 miliardi di DRA.

- 5) Per quanto riguarda il sistema di imposizione sui prodotti petroliferi, il governo ellenico si impegna a :
- a) adeguare senza indugio il prezzo al consumo dei prodotti petroliferi alle variazioni del prezzo mondiale del petrolio, al fine di evitare una riduzione della componente fiscale del prezzo al consumo di tali prodotti e secondariamente di

- aumentarla, in particolare nell'ipotesi di una flessione dei prezzi mondiali del petrolio ;
- b) attuare una deregolamentazione del mercato durante il 1991 ;
- c) riesaminare, di concerto con la Commissione, verso la fine del 1991, la struttura delle imposte sull'energia a tutela dell'ambiente per valutare la situazione una volta attuata la deregolamentazione ed esaminare le prospettive per incrementare il gettito dell'imposta sui prodotti petroliferi.
- 6) La spesa totale per aiuti e sovvenzioni correnti non supererà gli 836 miliardi di DRA nel 1991, i 780 miliardi di DRA nel 1992 e i 745 miliardi di DRA nel 1993.
- 7) Gli aumenti delle retribuzioni nominali nel settore pubblico, come già annunciato dal governo ellenico, non supereranno il 4 % nel gennaio 1991 e il 4 % nel luglio 1991. Tali limiti si applicheranno all'amministrazione centrale, agli enti pubblici, alle imprese pubbliche e agli altri organismi del settore pubblico. La politica dei redditi nel settore pubblico continuerà a mantenere la sua impostazione restrittiva nel 1992 e nel 1993.
- 8) La spesa di bilancio corrente per beni e servizi, escluse le retribuzioni, sarà ridotta in termini reali nel corso del periodo di aggiustamento.
- 9) Oltre alle misure intese ad accrescere la trasparenza dei conti finanziari del settore pubblico, previa consultazione con la Commissione, entro il 30 giugno 1991 sarà introdotto un nuovo sistema di sorveglianza e controllo dei risultati di esercizio e dell'indebitamento delle imprese pubbliche e degli enti pubblici. Fino all'entrata in vigore del nuovo sistema, il governo applicherà limiti di cassa all'erogazione di sovvenzioni a carico del bilancio a favore delle imprese pubbliche e degli enti pubblici.
- 10) L'obbligo imposto alle banche per il finanziamento del bilancio pubblico nella misura del 40 % dei depositi bancari sarà gradualmente soppresso al più tardi secondo il calendario seguente :
- 1° luglio 1991 : 30 %,
 - 1° luglio 1992 : 20 %,
 - 1° luglio 1993 : 0 %.
- 11) Per quanto riguarda il sistema di finanziamento obbligatorio del settore artigiano a tassi di interesse preferenziali, a concorrenza del 10 % dei depositi bancari, il governo ellenico razionalizzerà il sistema agli inizi del 1991 e lo sopprimerà entro il 30 giugno 1993.
- 12) L'accesso diretto del Tesoro alla liquidità della Banca centrale pari al 10 % dell'aumento della spesa pubblica sarà abolito in concomitanza con i progressi realizzati da parte di altri Stati membri nell'eliminazione del finanziamento monetario, e comunque non oltre la fine del 1993.

- 13) La politica monetaria sarà stabilita anno per anno tenendo conto degli obiettivi convenuti per il disavanzo del bilancio e non verrà resa più flessibile in considerazione di un'eventuale insufficiente realizzazione degli obiettivi. In particolare, il credito totale al settore pubblico e privato non supererà le cifre di 1 670 miliardi di DRA nel 1991, 1 290 miliardi di DRA nel 1992 e 1 100 miliardi di DRA nel 1993. Per quanto riguarda la politica del tasso di cambio, il governo ellenico seguirà nel 1991 una politica che non compensi interamente i differenziali di inflazione nei confronti degli altri Stati membri. Le variazioni del tasso di cambio nominale nel periodo di adeguamento rifletteranno il rallentamento dell'inflazione e terranno conto dell'obiettivo di aderire al meccanismo di cambio nel 1993.
- 14) Per quanto riguarda la riforma strutturale e per garantire la piena partecipazione della Repubblica ellenica al programma del mercato interno, il governo ellenico si impegna a fornire, entro il giugno 1991, di concerto con la Commissione, un calendario di iniziative legislative sul periodo di aggiustamento con i principali elementi contenuti nelle riforme proposte:
- deregolamentazione sui mercati dei beni, del lavoro e dei servizi;
 - riforma fiscale e riforma della previdenza sociale;
 - riduzione della quota del settore pubblico allargato;
 - liberalizzazione dei capitali in conformità con la normativa comunitaria.
- 15) I limiti alle spese per turismo e le restrizioni ai movimenti di capitali, oggetto della deroga in vigore a norma dell'articolo 108 del trattato, saranno soppressi entro due mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione;

considerando che si è convenuto che nell'attuazione della presente decisione le autorità elleniche si consulteranno strettamente con la Commissione e porranno a disposizione tutte le informazioni necessarie per una sorveglianza completa ed effettiva del programma di adeguamento deciso; che, conformemente alla presente decisione, l'andamento dell'economia ellenica e della politica economica della Repubblica ellenica sarà esaminato almeno due volte all'anno nell'ambito del comitato monetario o più frequentemente se giustificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede alla Repubblica ellenica, nel quadro del regolamento (CEE) n. 1969/88, un prestito di 2 200 milioni di ecu o il controvalore in altre divise.

Articolo 2

Il prestito è messo a disposizione della Repubblica ellenica in tre quote. La durata media di ciascuna quota non supererà sei anni. Le tre quote saranno rese disponibili come segue:

- la prima quota, pari a 1 000 milioni di ecu o al controvalore in altre divise, non appena concluse le operazioni di prestito;
- la seconda quota, pari a 600 milioni di ecu o al controvalore in altre divise, non prima del 1° febbraio 1992, fermo restando che detta quota non sarà svincolata fino a quando la Commissione, in consultazione con il Consiglio e alla luce dell'esame dei risultati conseguiti nella realizzazione del programma, esame effettuato in collaborazione con il comitato monetario, non avrà constatato che le misure convenute sono state pienamente eseguite e che gli obiettivi del programma sono stati realizzati o che le ulteriori misure necessarie a realizzare gli obiettivi sono state convenute o pienamente realizzate;
- la terza quota, pari a 600 milioni di ecu o al controvalore in altre divise, non prima del 1° febbraio 1993 subordinatamente al medesimo esame, verifica e consultazione previsti per la seconda quota.

Articolo 3

1. Il prestito è concesso sulla base della decisione presa dalla Repubblica ellenica di attuare il programma di risanamento economico che ha presentato e i cui obiettivi sono menzionati nei considerando della presente decisione.
2. La Commissione, in collaborazione con il comitato monetario, esamina ad intervalli regolari l'andamento della situazione economica della Repubblica ellenica e la realizzazione del programma di risanamento economico. Questi esami continueranno fino a quando il prestito non sarà interamente restituito.

Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS